

**Atto n. 31/06**

**ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL  
GAS IN MATERIA DI DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL  
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DEL TITOLO II, PUNTO 7 BIS, DEL  
PROVVEDIMENTO CIP N. 6/92, DEGLI ONERI DERIVANTI  
DALL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE**

**Documento per la consultazione**

*15 novembre 2006*

## **Premessa**

*La direttiva 2003/87/CE, definita anche direttiva Emission Trading, ha stabilito che dall'1 gennaio 2005 nessun impianto compreso nei settori regolamentati dalla medesima direttiva (tra cui gli impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da combustibili non rinnovabili di potenza termica superiore a 20 MW<sub>t</sub>, ad eccezione degli impianti alimentati da rifiuti pericolosi o urbani) possa continuare a operare senza un'apposita autorizzazione a emettere gas a effetto serra.*

*Nel caso in cui un impianto ecceda il quantitativo di emissioni assegnatogli, l'operatore dovrà acquistare, sul mercato europeo, quote di emissione sufficienti a coprire tale eccedenza, sostenendo quindi un onere aggiuntivo.*

*Il titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi. I soggetti responsabili degli impianti alimentati da fonti assimilate che cedono l'energia elettrica alla società Gestore dei servizi elettrici – GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 possono quindi dover sostenere costi aggiuntivi conseguenti all'applicazione della direttiva 2003/87/CE.*

*Il presente documento per la consultazione indica gli orientamenti dell'Autorità in materia di definizione dei criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tali orientamenti sono espressi tenendo conto dell'esigenza di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei produttori con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il 2 gennaio 2007.*

### ***Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:***

Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione Energia Elettrica  
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02.655.65.336/387  
fax 02.655.65.222  
e-mail: [energiaelettrica@autorita.energia.it](mailto:energiaelettrica@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## 1. Introduzione

La direttiva 2003/87/CE, definita anche direttiva *Emission Trading*, ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, introducendo all'interno dell'Unione europea e per determinati settori uno strumento di mercato per il controllo delle emissioni. Essa stabilisce che dall'1 gennaio 2005 nessun impianto compreso nei settori regolamentati dalla medesima direttiva possa continuare a operare senza un'apposita autorizzazione a emettere gas a effetto serra. In particolare, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva gli impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da combustibili non rinnovabili di potenza termica superiore a 20 MW<sub>t</sub>, ad eccezione degli impianti alimentati da rifiuti pericolosi o urbani.

La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati:

- la necessità di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra;
- l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote (o diritti) d'emissione corrispondenti alle emissioni di gas serra durante l'anno.

Il permesso all'emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra. Le quote d'emissioni vengono assegnate dalle autorità competenti all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio in atmosfera di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente. In particolare, in Italia è stato definito un piano di allocazione nazionale per il triennio 2005-2007, assegnando su base annua ad ogni impianto un definito numero di quote per l'intero triennio. I permessi sono stati assegnati, per il primo triennio (2005-2007), a titolo gratuito ai singoli impianti produttivi in proporzione alle emissioni previste.

Una volta rilasciate, le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (intermediari, organizzazioni non governative); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale.

Al termine di ogni anno, gli operatori devono rendere le quote d'emissione in numero corrispondente alle emissioni effettive degli impianti stessi, come risultano dal monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti. Pertanto:

- a) nel caso in cui il numero delle quote rese al termine del triennio sia minore del numero di quote assegnate, i produttori possono valorizzare a proprio beneficio le quote eccedentarie di cui dispongono;
- b) nel caso in cui il numero delle quote rese al termine del triennio sia maggiore del numero di quote assegnate, i produttori potrebbero trovarsi a sostenere costi aggiuntivi, conseguenti all'applicazione della direttiva 2003/87/CE, derivanti dall'approvvigionamento di quote di emissione sufficienti a coprire tale eccedenza, sostenendo quindi un onere aggiuntivo.

La mancata resa di una quota d'emissione prevede, oltre all'obbligo di approvvigionamento delle quote non rese, una sanzione pecuniaria di 40 euro/quota nel periodo 2005-2007 e di 100 euro/quota nei periodi successivi.

## 2. Principi per il riconoscimento degli oneri sostenuti in adempimento alla direttiva 2003/87/CE

Il titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi.

In riferimento a quanto sopra indicato, alcuni produttori titolari di impianti termoelettrici Cip n. 6/92 hanno richiesto all'Autorità che il prezzo di cessione venga aggiornato, secondo quanto previsto dal titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, essendo intervenute modifiche normative che comportano maggiori costi o costi aggiuntivi.

Ai fini del suddetto aggiornamento, l'Autorità ritiene opportuno definire un criterio di determinazione dei costi aggiuntivi che permetta di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei produttori con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95.

Inoltre, poiché l'assegnazione e la resa delle quote di emissione è riferita agli impianti, anche il conseguente riconoscimento oneri dovrà riferirsi agli impianti, con esclusivo riferimento a quelli la cui energia elettrica prodotta viene ritirata dal GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 e limitatamente all'energia elettrica ceduta nell'ambito di tali convenzioni. Poiché l'assegnazione delle quote di emissione riguarda un periodo pluriennale, si ritiene opportuno che il riconoscimento degli eventuali oneri conseguenti all'acquisto di quote sia effettuato al termine di ciascun periodo di assegnazione.

### **2.1 Numero delle quote di emissione per le quali riconoscere gli oneri**

Si ritiene opportuno riconoscere, per ogni impianto e nel caso in cui la differenza tra il numero di quote rese e il numero di quote assegnate sia positivo, gli oneri sostenuti dal produttore per un numero di quote pari a:

- in acconto (su base annua) alla differenza tra il numero di quote rese e il numero di quote assegnate per ciascun anno del periodo di assegnazione;
- a conguaglio (al termine del periodo di assegnazione) alla differenza tra il numero di quote rese e il numero di quote assegnate per l'intero periodo di assegnazione.

Per quanto attiene al periodo di assegnazione 2005-2007, l'Autorità ritiene opportuno procedere unicamente al conguaglio nel corso del 2008, non effettuando l'acconto.

### **2.2 Valore riconosciuto per ogni quota di emissione**

Alle quote di emissione, in numero definito come indicato nel precedente paragrafo, si potrebbe riconoscere un valore pari:

- a) in acconto, alla media dei valori annuali delle contrattazioni spot delle quote di emissione, come risultanti in una o in più sedi organizzate europee di negoziazione dei titoli di emissione;
- b) a conguaglio, alla media dei valori delle contrattazioni spot delle quote di emissione, come risultanti in una o in più sedi organizzate europee di negoziazione dei titoli di emissione, riferiti all'intero periodo di assegnazione.

*S1 Si ritiene corretta la previsione dell'utilizzo di valori delle contrattazioni di tipo spot ?*

*S2 Per le sedi organizzate di negoziazione potrebbero essere assunte le medesime sedi di cui alla deliberazione n. 178/06. Si ritiene corretta tale previsione ?*

Il meccanismo indicato dovrebbe rispondere all'esigenza di evitare un riconoscimento "a piè di lista" dei costi sostenuti, indirizzando invece i soggetti produttori verso una contrattazione efficace delle quote di emissione, con riferimento all'andamento dei mercati sopranazionali.

Inoltre, nel caso in cui al termine del primo periodo di assegnazione la differenza tra quote rese e quote assegnate risulti negativa, si potrebbe prevedere che l'importo pari al prodotto tra il suddetto

numero di quote e il prezzo di cui alla precedente lettera b) sia portato a compensazione di eventuali oneri che si producono nel periodo di assegnazione successivo.

- S3. *Si ritiene opportuna l'introduzione della predetta compensazione ?*  
S4. *Si ritiene corretta la valorizzazione indicata ? Quali altri tipi di valorizzazione potrebbero essere adottate?*

Infine, si ritiene opportuno che il rimborso degli oneri riconosciuti venga operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3.

### **2.3 *Ulteriori orientamenti relativamente ai periodi di assegnazione successivi al periodo 2005-2007***

Con riferimento ai periodi di assegnazione successivi al periodo di assegnazione 2005-2007, al fine di promuovere interventi volti alla riduzione delle emissioni di riduzioni di gas a effetto serra, potrebbe essere previsto che in parallelo al meccanismo predetto sia previsto un meccanismo di riconoscimento dei costi degli investimenti sostenuti dai titolari degli impianti relativi ad interventi impiantistici volti alla predetta riduzione.

A tal fine, il GSE potrebbe individuare gli interventi più convenienti tenendo conto, da un lato, del costo di investimento e, dall'altro, della riduzione di emissioni (derivanti dagli interventi impiantistici in questione) con il conseguente minor riconoscimento degli oneri ad esse correlati.

- S5. *Si ritiene opportuno definire il meccanismo parallelo sopra indicato ai fini della promozione della realizzazione di interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra?*  
S6. *Come si dovrebbero trattare nell'ambito del meccanismo di riconoscimento degli oneri sostenuti in adempimento alla direttiva 2003/87/CE gli eventuali permessi acquistati su Italian Carbon Fund?*